

luci accese  
e porte aperte

per il  
**Collegio**  
**IPASVI** Firenze



Collegio IPASVI Firenze

luci accese  
e porte aperte

per il

Collegio

IPASVI Firenze



Collegio IPASVI Firenze

Proprietà letteraria riservata

© 2015

Tipografia Coppini - Firenze, settembre 2015

# Indice

<b>Prefazione</b> .....	5
<b>1. nomi, cognomi, indirizzi</b>	
La principale normativa di riferimento .....	11
La principale giurisprudenza di riferimento .....	17
Natura dei dati richiesti .....	19
Compiti del Collegio .....	19
Dovere di collaborazione degli enti pubblici e privati .....	21
Conclusioni .....	22
<b>2. provvedimenti disciplinari</b>	
La principale normativa di riferimento .....	27
La principale giurisprudenza di riferimento .....	31
Natura dei dati richiesti .....	33
Compiti del Collegio .....	33
Dovere di collaborazione .....	34
degli enti pubblici e privati .....	35
In conclusione	
<b>3. attività ispettiva</b>	
La principale normativa di riferimento .....	39
La principale giurisprudenza di riferimento .....	44
Compiti del Collegio .....	47
Conclusioni .....	49



# Prefazione

*Il rispetto nasce dalla conoscenza,  
e la conoscenza richiede impegno,  
investimento, sforzo.*

TIZIANO TERZANI

Questo lavoro prende forma con il programma presentato dalla Commissione Libera professione del Collegio infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, adesso infermieri pediatrici, della provincia di Firenze.

Detto programma prende spunto dal documento politico condiviso dai Collegi IPASVI della Toscana *"Linee guida per l'evoluzione della professione infermieristica in Toscana 2015-2020"*, nel quale sono riportati in cinque punti le aree evolutive:

- 1. Potenziamento dei sistemi e dei servizi sanitari.** I modelli dei servizi condotti dagli infermieri stanno alla base della riforma dell'assistenza sanitaria pubblica e privata.
- 2. Politica e pratica infermieristica.** Gli infermieri giocano un ruolo proattivo nel garantire che le politiche sanitarie, i piani e le decisioni riguardanti la propria

professione siano specifici per la Regione e rispettino i principi della leadership inclusiva, della governance efficace e della pratica regolamentata.

3. **Formazione e sviluppo.** Capacità istituzionali migliorate per l'inserimento e la formazione di operatori adeguatamente competenti per fornire servizi completi incentrati sulla persona.
4. **Gestione della forza lavoro.** I responsabili delle scelte politiche creano un ambiente favorevole affinché la forza lavoro infermieristica risponda ai bisogni di salute che cambiano.
5. **Partnership per i servizi infermieristici.** S'incoraggia la collaborazione attiva e sistematica tra le organizzazioni infermieristiche con quelle basate sulla comunità, con i gruppi professionali ed il governo regionale.

Siamo partiti ragionando sulle funzioni del Collegio: *“redigere e conservare l'Albo professionale, garantire un livello di prestazione adeguato ai cittadini tutelando nel contempo i professionisti”.*

Bene, è proprio su questo secondo punto che sono iniziate le domande.

Come ha fatto fino ad ora il Collegio a sorvegliare? Quell'atto di vigilanza che rientra nella *mission* dei membri del Direttivo al fine di garantire al cittadino e di tutelare il professionista. Il più delle volte era demandata a segnalazioni recepite dai singoli consiglieri pervenute dai professionisti che richiedevano un incontro per esporre il loro problema. I risultati, scarsi a onor del vero, hanno

risentito anche di una mancanza di vera collaborazione con le Aziende sanitarie, con le strutture private e/o con gli studi professionali.

Questo Consiglio direttivo vuole iniziare un percorso diverso.

Un percorso che porterà il Collegio vicino agli infermieri e vicino ai cittadini, che si prenderà cura di loro, tutelando entrambi.

A questo scopo il lavoro intrapreso è iniziato partendo da quella collaborazione che per noi è strumento di professionalità e di utilizzo appropriato delle forze, tra il collegio e le amministrazioni, sia pubbliche che private.

Questa collaborazione si basa su tre azioni precise:

- 1) ottenere gli elenchi dei professionisti in forza lavoro presenti al momento della richiesta;
- 2) ottenere prontamente una comunicazione ogni qualvolta viene avviato un provvedimento disciplinare interno a carico di un iscritto a IPASVI;
- 3) visite del Collegio nell'ambito lavorativo.

È stato istituito per questo fine un gruppo di lavoro che si occuperà, dietro mandato del consiglio direttivo, di iniziare le visite.

Tutti i componenti saranno riconoscibili da un cartellino che esporranno, con foto, nome e cognome e numero di iscrizione all'Albo professionale.

Dalle visite verranno prodotti dei verbali di accertamento, su cui i membri segnaleranno al Collegio ed in co-



pia all'azienda e/o al professionista, ciò che è stato rilevato, e sulla base dei quali verranno poi eventualmente indicati consigli e/o azioni da intraprendere.

Non sarà a nostro avviso una strada in discesa. Ci saranno sicuramente difficoltà, che nascono dal non aver mai visto, in 60 anni dalla loro istituzione, i collegi esporsi ed uscire all'esterno.

Ma siamo convinti che ne verrà la pena, ed il Collegio potrà riprendere, o rafforzare, quel rispetto che un organo così importante per la professione merita di avere.

D.ssa CRISTINA FASSIO  
Segretaria del Direttivo  
del Collegio IPASVI Firenze



## **Primo quesito**

In base alla normativa vigente, il Collegio ha il diritto di ottenere **i nomi, i cognomi e gli indirizzi** degli infermieri in servizio nelle varie strutture pubbliche e private da parte di queste ultime?

### **risponde**

STUDIO LEGALE PETTINI  
Associazione Professionale  
Firenze



## La principale normativa di riferimento

Per rispondere al quesito posto sono da tenere in considerazione in particolare le seguenti fonti normative:

- **L. 29 ottobre 1954, n. 1049:** *“Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia”*.  
All’art. 2 la stessa dispone che *“sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*.
- **D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 23 ottobre 1946:** *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*.

Tale fonte normativa, per quel che qui interessa, prevede:

- **all’art. 3:** *“Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l’albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno; lett. f) eserci-*

- tare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore”;*
- **all'art. 8:** *“per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al relativo albo”;*
  - **all'art. 10:** *“i sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione”;*
  - **all'art. 11:** *“la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi: f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto”;*
  - **all'art. 21:** *“gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali”.*

- **D.P.R. n. 221 del 16 maggio 1950:** *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”.*

Tale fonte normativa, per quel che qui interessa, prevede:

- **all’art. 1:** *“Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell’Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni”;*
- **all’art. 3:** *“L’Albo è formato secondo l’ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio, la data di iscrizione nell’Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l’iscrizione con indicazione dell’autorità, del luogo e della data del suo rilascio.”;*
- **all’art. 13:** *“L’iscrizione nell’Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltretché nella Provincia cui l’Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l’obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell’Ufficio comunale, ai sensi dell’art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;*

- **all'art. 38:** *“I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della Provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica”.*
  
- **Art. 348 c.p.:** *“Abusivo esercizio di una professione”* il quale recita: *“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro”.*
  
- **D. Lgs. n. 196 del 2003:** *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* (“Codice della Privacy”);  
Nello specifico, i principali articoli del D. Lgs 196/2003 che qui rilevano sono i seguenti:
  - **Art. 4, lett. d):** *“Ai fini del presente codice si intende per “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali*

- idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”;*
- **Art. 4, lett. e):** *“Ai fini del presente codice si intende per “dati giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”;*
  - **Art. 19:** *“il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali...Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazioni di appartenenza”;*
  - **Art. 24:** *“Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella parte II, quando il trattamento:*



- a)** è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- c)** riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- d)** riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- h)** con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13”;
- **Art. 61, comma 2:** “agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati e diffusi, ai sensi dell'articolo

19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione”.

- **Art. 66:** *“Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi...”.*

## La principale giurisprudenza di riferimento

**Cassazione civile sez. I n. 17203/2013:** *“gli agenti per la riscossione dei tributi, prima di procedere esecuti-*

vamente ai sensi degli art. 543 ss. c.p.c., possono legittimamente chiedere a soggetti terzi debitori del contribuente di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute al creditore, senza che occorra il consenso di quest'ultimo, né l'autorizzazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, essendo applicabile anche agli enti pubblici non economici la disciplina dettata dagli art. 12 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675”.

**Autorità Garante dei dati personali, 25.5.2005:** *“Il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai titolari dei trattamenti di dati personali, effettuati in materia di controlli fiscali e riscossione dei tributi, l'adozione delle misure necessarie ed opportune, al fine di rendere tali trattamenti conformi alle disposizioni vigenti”.*

**Consiglio di Stato sez. V n. 883/2015:** *“gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente tutelata, potendo in seconda ipotesi sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi...”.*

**Consiglio di Stato sez. IV n. 4854/2013:** *“l’attività degli ordini professionali riguarda gli iscritti, ossia coloro che esercitano la libera professione mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti o, in alcuni casi, pure alle dipendenze di privati”.*

## Natura dei dati richiesti

Dal momento che i dati inerenti gli infermieri in servizio richiesti dal Collegio riguardano il loro nome, cognome e indirizzo si rileva che tale tipologia di dati non è ricompresa nell’elenco dettato dall’art. 4, lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 196/2003. Infatti il nome, il cognome e l’indirizzo di un soggetto possono essere ricompresi all’interno del genere “dati personali” previsto dal Codice della Privacy all’art. 1, lettera b), ma non possono certamente godere della speciale tutela riconosciuta ai “dati sensibili” ed ai “dati giudiziari”. L’elenco contenuto nell’art. 4 lett d) e lett e) del D.Lgs. 196/2003 infatti è tassativo e non estensibile analogicamente ad altre tipologie di dati.

## Compiti del Collegio

Il Collegio IPASVI di Firenze, come tutti i Collegi Provinciali d’Italia, è coordinato dalla Federazione

Nazionale dei Collegi IPASVI. Il Collegio è un ente di diritto pubblico non economico con la funzione di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell'interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze di questi ultimi. Dalla normativa sopra citata si ricava che il Collegio ha l'obbligo di *“compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno”* e di *“esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore”*. Dunque, in primo luogo, proprio al fine di poter svolgere la propria funzione di redazione e completamento dell'albo dell'Ordine il Collegio ha la necessità di ricevere i dati inerenti gli infermieri in servizio.

Strettamente collegato alla funzione sopra esposta è lo svolgimento della funzione di esattore delle quote associative dovute da parte degli infermieri iscritti all'albo. Tale funzione si ricava dal dettato normativo dell'Art. 21 del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 secondo il quale *“gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali”*.

Dunque, ciascun infermiere iscritto all'albo è tenuto al pagamento in favore del Collegio della relativa quota associativa. Il Collegio svolge la funzione di verificare che ogni infermiere iscritto adempia tale obbligo. Da qui il diritto del Collegio di sapere quali siano gli infermieri in servizio, iscritti nel relativo albo, al fine di verificare che coloro che pongono in essere l'attività lavorativa contribuiscano con il pagamento della quota di iscrizione prevista ex lege.

## Dovere di collaborazione degli enti pubblici e privati

Da quanto sopra esposto e dalla normativa citata se ne ricava l'obbligo per gli enti pubblici e privati presso i quali sono in servizio gli infermieri di comunicare i nomi, i cognomi e gli indirizzi di questi ultimi. Infatti, la comunicazione di tali dati è necessaria in primo luogo per poter permettere al Collegio lo svolgimento delle proprie funzioni così come sopra descritte; in secondo luogo per poter garantire la regolarità delle posizioni degli infermieri in servizio a tutela dei cittadini fruitori delle competenze di questi ultimi.

Un tale obbligo di comunicazione dei dati si ricava anche dalla rilevanza penale del mancato rispetto del-

l'obbligo di iscrizione all'albo dell'infermiere in servizio. Proprio al fine di prevenire il compimento di tale reato gli enti pubblici e privati hanno un obbligo di collaborazione con il Collegio richiedente i dati.

Inoltre, la mancata collaborazione da parte degli enti non può essere giustificata attraverso il richiamo alle norme previste dal Codice della Privacy dal momento che, come sopra rilevato, i "dati personali" in questione non godono della speciale tutela accordata ai "dati sensibili" e ai "dati giudiziari" dal D.Lgs. 196/2003.

## Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto risulta che la normativa vigente prevede la possibilità di comunicare dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (il nome, il cognome e l'indirizzo degli infermieri certamente non lo sono) non soltanto nei casi previsti espressamente dalle norme di legge o di regolamento ma anche nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie la comunicazione dei dati inerenti gli infermieri è necessaria per permettere al Collegio IPASVI di svolgere la propria funzione istituzionale così come prevista dalla normativa generale di settore. In primo luogo la comunicazione dei nominativi degli infermieri in servizio

è necessaria per poter verificare la regolarità della posizione dell'infermiere esercente l'attività lavorativa. Infatti, l'infermiere può porre in essere la propria attività lavorativa soltanto dopo essersi iscritto nell'apposito albo tenuto dal Collegio. L'infermiere che esercita senza essere iscritto nell'apposito albo commette il reato penale di esercizio abusivo della professione previsto dall'art. 348 c.p. In secondo luogo, dal momento che l'iscrizione all'albo è soggetta al pagamento di una quota di iscrizione, la comunicazione inerente gli infermieri in servizio è necessaria per permettere al Collegio IPASVI di verificare che gli infermieri in servizio, iscritti nel relativo albo, abbiano provveduto a pagare la relativa quota di iscrizione prevista ex lege. Proprio al fine di verificare che gli infermieri in servizio siano soltanto coloro che risultano essere iscritti al relativo albo il Collegio deve ottenere la comunicazione da parte dei soggetti privati e pubblici dei nominativi degli infermieri in servizio presso di loro. Dal momento che, in primis la normativa vigente permette la comunicazione a soggetti pubblici (il Collegio certamente lo è, essendo un ente di diritto pubblico non economico) dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari ed in secondo luogo tale comunicazione da parte dei soggetti pubblici e privati è una condizione essenziale per il Collegio per l'adempimento dei propri obblighi imposti dalla normativa generale di settore, risulta evidente il diritto del Collegio di ricevere tali comunicazioni.





## Secondo quesito

Il Collegio chiede se è suo diritto ottenere da parte delle strutture pubbliche e private la comunicazione in merito ai **provvedimenti disciplinari** irrogati agli infermieri in servizio presso queste ultime; quale sia la normativa vigente e la giurisprudenza in proposito.

### **risponde**

STUDIO LEGALE PETTINI  
Associazione Professionale  
Firenze



## La principale normativa di riferimento

Per rispondere al quesito posto sono da tenere in considerazione:

- **L. 29 ottobre 1954, n. 1049:** *“Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia”.*

All’art. 2 la stessa dispone che *“sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”.*

- **D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 23 ottobre 1946:** *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”.*

Tale fonte normativa, per quel che qui interessa, prevede:

- **all’art. 3:** *“Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni*
  - a)** *compilare e tenere l’albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;*
  - f)** *esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disci-*

*plinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore”.*

- **D.P.R. n. 221 del 16 maggio 1950:** *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”.*

Tale fonte normativa, per quel che qui interessa, prevede:

- **all’art. 38:** *“I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della Provincia nel cui Albo sono iscritti.*

*Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica”.*

- **D. Lgs. n. 196 del 2003:** *“Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice della Privacy”);* Nello specifico, i principali articoli del D. Lgs 196/2003 che qui rilevano sono i seguenti:

- **Art. 4, lett. d):** *“Ai fini del presente codice si intende per “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,*

- politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”;*
- **Art. 4, lett. e):** *“Ai fini del presente codice si intende per “dati giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”;*
  - **Art. 19:** *“il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali...Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazioni di appartenenza”;*
  - **Art. 24:** *“Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella parte II, quando il trattamento:*

- a)** è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- c)** riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- d)** riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- h)** con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13”;
- **Art. 61, comma 2:** “agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati e diffusi, ai sensi dell'articolo

19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione".

## La principale giurisprudenza di riferimento

**Cassazione civile sez. VI n. 22100/2013:** *“la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare anche a due direzioni centrali non costituisce violazione della privacy posto che gli uffici periferici di una amministrazione statale sono strettamente collegati, integrati e dipendenti con le direzioni centrali svolgendo, queste ultime, una funzione di indirizzo e controllo. Il dato relativo all'inizio del procedimento disciplinare non riveste la natura né di dato sensibile né di dato giudiziario”; “ai sensi degli artt. 18 e 19 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, è lecita la comunicazione dell'apertura di un procedimento a carico di un appartenente alla polizia di Stato ad altri organi di Polizia, perché oltre a non rivestire la natura né di dato sensibile né di dato giudiziario, è effettuato nello svolgimento delle funzioni istituzionali e non è comunicato*



*ad altro soggetto pubblico, ma all'interno di una stessa amministrazione".*

**Autorità Garante dei dati personali, 13.11.2008:** *"I provvedimenti disciplinari si configurano quali atti pubblici soggetti a regime di piena conoscibilità da parte di altri professionisti e terzi, a condizione che l'informazione fornita sia esatta e completa".*

**Consiglio di Stato sez. V n. 883/2015:** *"gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente tutelata, potendo in seconda ipotesi sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi...".*

**Consiglio di Stato sez. IV n. 4854/2013:** *"l'attività degli ordini professionali riguarda gli iscritti, ossia coloro che esercitano la libera professione mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti o, in alcuni casi, pure alle dipendenze di privati".*

## Natura dei dati richiesti

I dati inerenti i provvedimenti disciplinari irrogati agli infermieri in servizio richiesti dal Collegio non rientrano nella categoria dei “dati sensibili” e “dati giudiziari” così come descritti dall’art. 4, lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 196/2003. La stessa Cassazione, esprimendosi sul punto, ha ribadito che i dati relativi all’inizio del procedimento disciplinare non rivestono la natura né di dato sensibile né di dato giudiziario. Dal momento che l’elenco contenuto nell’art. 4 lett d) e lett e) del D.Lgs. 196/2003 è tassativo e non estensibile analogicamente ad altre tipologie di dati la speciale tutela riconosciuta ai “dati sensibili” e “giudiziari” non può essere applicata ai dati inerenti i provvedimenti disciplinari irrogati.

## Compiti del Collegio

Il Collegio IPASVI di Firenze, come tutti i Collegi Provinciali d’Italia, è coordinato dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI. Il Collegio è un ente di diritto pubblico non economico con la funzione di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze di questi ultimi. Dalla normativa sopra citata si ricava che il Collegio ha l’obbligo di *“esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sani-*

*tari liberi professionisti iscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore".*

Per poter svolgere la funzione sopra descritta il Collegio ha la necessità di ricevere da parte degli enti pubblici e privati le comunicazioni in merito alle sanzioni disciplinari irrogate agli infermieri in servizio presso di loro. In mancanza di tale comunicazione il Collegio non potrebbe svolgere la propria funzione prevista dalla legge. Infatti, la conoscenza da parte del Collegio dei provvedimenti disciplinari irrogati è necessaria per poter garantire che gli infermieri in servizio pongano in essere condotte conformi alle regole etiche e deontologiche della professione.

## **Dovere di collaborazione degli enti pubblici e privati**

Da quanto sopra esposto e dalla normativa citata se ne ricava l'obbligo per gli enti pubblici e privati di comunicare i provvedimenti disciplinari irrogati agli infermieri in servizio. Infatti, la comunicazione di tali provvedimenti è necessaria in primo luogo per poter permettere al Collegio lo svolgimento delle proprie funzioni così come sopra descritte; in secondo luogo per

poter garantire la conformità delle condotte degli infermieri alle regole etiche e deontologiche della professione.

Inoltre, la mancata collaborazione da parte degli enti non può essere giustificata attraverso il richiamo alle norme previste dal Codice della Privacy dal momento che, come sopra rilevato, i provvedimenti disciplinari in questione non godono della speciale tutela accordata ai “dati sensibili” e “giudiziari” dal D.Lgs. 196/2003.

## In conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto risulta che la normativa vigente prevede la possibilità di comunicare dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (i provvedimenti disciplinari certamente non lo sono) non soltanto nei casi previsti espressamente dalle norme di legge o di regolamento ma anche nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie la comunicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati agli infermieri in servizio è necessaria per permettere al Collegio IPASVI di svolgere la propria funzione istituzionale così come prevista dalla normativa generale di settore.

Dal momento che, in primis la normativa vigente permette la comunicazione a soggetti pubblici (il

Collegio certamente lo è, essendo un ente di diritto pubblico non economico) dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari ed in secondo luogo tale comunicazione da parte dei soggetti pubblici e privati è una condizione essenziale per il Collegio per l'adempimento dei propri obblighi imposti dalla normativa generale di settore, risulta evidente il diritto del Collegio di ricevere tali comunicazioni.

### **Terzo quesito**

Il Collegio chiede di sapere se attualmente, in base alla normativa vigente, lo stesso abbia il diritto di svolgere **l'attività ispettiva** nei confronti degli infermieri in servizio nelle strutture pubbliche e private mediante accessi nelle strutture stesse.

#### **risponde**

STUDIO LEGALE PETTINI  
Associazione Professionale  
Firenze



## La principale normativa di riferimento

Per rispondere al quesito posto sono da tenere in considerazione in particolare le seguenti fonti normative:

- **L. 29 ottobre 1954, n. 1049:** *“Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia”*.  
All’art. 2 la stessa dispone che *“sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*.
- **D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 23 ottobre 1946:** *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*.  
Tale fonte normativa, per quel che qui interessa, prevede:
  - **all’art. 3:** *“Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:*
    - f)** *esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disci-*



*plinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore”;*

- **all’art. 8:** *“per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al relativo albo”.*

- **D.P.R. n. 221 del 16 maggio 1950:** *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”.*

Tale fonte normativa, per quel che qui interessa, prevede:

- **all’art. 13:** *“L’iscrizione nell’Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltrech  nella Provincia cui l’Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l’obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell’Ufficio comunale, ai sensi dell’art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;*
- **all’art. 38:** *“I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio*

*dell'Ordine o Collegio della Provincia nel cui Albo sono iscritti.*

*Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica".*

– **Art. 348 c.p.:** *"Abusivo esercizio di una professione" il quale recita "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro".*

– **Decreto Ministeriale n. 739 del 14.9.1994:** *"Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere".*

**All'art. 1** lo stesso dispone: *"l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica".*

– **L. 5 febbraio 1992, n. 175:** *"Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie".*

**All'art. 8,** comma 2 la stessa dispone: *"Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà*

*di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni”.*

- **L. 7 agosto 1990 n. 241:** *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.*

Tale fonte normativa, per quel che qui interessa, prevede:

- **all’art. 23:** *“il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”;*
- **all’art. 24, comma 1:** *“il diritto di accesso è escluso:*
  - a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;*
  - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;*
  - c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti nor-*

*mativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;*

*d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”;*

- **all’articolo 24, comma 7:** *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”;*
- **all’art. 25, comma 2:** *“la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”;*
- **all’art. 25, comma 3:** *“il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati”.*

## La principale giurisprudenza di riferimento

**Cassazione Civile, sez. III n. 743/2002:** *“nessun profilo di illegittimità è riscontrabile nella circostanza che l’ordine professionale abbia esercitato l’attività ispettiva sul comportamento dei propri iscritti per il rispetto dei doveri inerenti alla professione non direttamente, ma tramite un’agenzia investigativa, trattandosi della modalità o espletamento di un potere, quale quello ispettivo, che istituzionalmente compete all’ordine professionale: potere che del tutto legittimamente può essere esercitato nel modo insindacabilmente ritenuto più opportuno”; “al fine di esercitare la vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alla professione da parte dei propri iscritti, l’ordine professionale ha la facoltà di esercitare l’attività ispettiva anche indirettamente, ricorrendo ad un’agenzia investigativa”.*

**Cassazione Civile, sez. III n. 652/2007:** *“...lo svolgimento dell’attività ispettiva dello studio professionale, indicata nell’art. 8 della richiamata legge, la quale è finalizzata alla diversa ed autonoma finalità di esercitare la vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti alla professione sanitaria allo scopo di reprimere l’esercizio abusivo”.*

**Consiglio di Stato sez. V n. 883/2015:** *“gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente tutelata, potendo in seconda ipotesi sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi...”*

**Consiglio di Stato sez. IV n. 4854/2013:** *“l’attività degli ordini professionali riguarda gli iscritti, ossia coloro che esercitano la libera professione mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti o, in alcuni casi, pure alle dipendenze di privati”*.

**Consiglio di Stato sez. IV n. 1344/2004:** *“il collegio (ovvero l’ordine professionale) è pacificamente un ente pubblico associativo, esponentiale di una categoria di professionisti, che svolge una attività di carattere pubblicistico ed opera con strumenti pubblici, sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia: ad esso la legge affida, appunto, la rappresentanza della categoria e numerose attribuzioni...”*

**T.A.R. Bologna sez. I n. 41/2015:** *“sono accessibili tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano riconosciuti sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale, all’attività di erogazione del servizio, con la conseguenza che deve ritenersi soggetta alla disciplina in tema di accesso anche l’attività di organizzazione delle forze lavorative, in quanto attività strumentale alla gestione del servizio pubblico affidato al gestore, a nulla rilevando la natura privatistica degli atti di gestione del rapporto di impiego”.*

**T.A.R. Lecce sez. II n. 55/2015:** *“ai sensi dell’art. 24 comma 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, stante la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza tecnica o commerciale delle parti contro-interessate”.*

**Consiglio di Stato sez. VI n. 4734/2009:** *“la posizione che legittima l’esercizio del diritto di accesso non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso avverso l’atto lesivo della posizione soggettiva vantata, ma è sufficiente che l’istante sia titolare di una posizione giuridicamente rile-*

*vante e che il suo interesse si fondi su tale posizione...”.*

## Compiti del Collegio

Il Collegio IPASVI di Firenze, come tutti i Collegi Provinciali d'Italia, è coordinato dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI. Il Collegio è un ente di diritto pubblico non economico con la funzione di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell'interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze di questi ultimi. Dalla normativa sopra citata si ricava che per poter legittimamente esercitare la professione di infermiere l'ordinamento richiede l'iscrizione al relativo albo. In caso contrario si configura la fattispecie di abusivo esercizio della professione prevista dall'art. 348 c.p.. La ratio della normativa sopra citata e della giurisprudenza ad essa collegata è da individuarsi proprio nella funzione di prevenzione del compimento del reato di esercizio abusivo della professione svolto dagli Ordini professionali e dai Collegi in generale. In questo contesto normativo e giurisprudenziale il Collegio di Firenze ha il ruolo di vigilare sul rispetto delle norme e dei doveri inerenti la professione infermieristica. Tale ruolo può essere legittimamente svolto dal Collegio attraverso l'e-



esercizio della attività ispettiva sul comportamento degli infermieri (sia direttamente che indirettamente, anche tramite un'agenzia investigativa) sia attraverso l'esercizio di una attività di vigilanza sul rispetto dei doveri inerenti la professione. La norma citata si esprime in termini volutamente generici concedendo una ampia discrezionalità al Collegio nell'esercizio della sua funzione di garante del rispetto dei doveri inerenti la professione. Questa attività, finalizzata alla repressione dell'esercizio abusivo della professione, può concretizzarsi anche nel diritto del Collegio di accedere alla documentazione inerente il servizio prestato dall'infermiere. Dunque, il potere ispettivo del Collegio può tradursi in concreto nel diritto di accesso agli atti tanto di natura pubblicistica che privatistica regolanti il rapporto tra la struttura pubblica e l'infermiere. Da evidenziare però il fatto che tale diritto di accesso è formalmente previsto nei confronti delle strutture pubbliche ma appare comunque validamente esercitabile dal Collegio IPASVI anche nei confronti delle strutture private, seppur con modalità diverse, in base ai compiti istituzionali del Collegio. Tale diritto di accesso agli atti ed ai documenti anche ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali del Collegio IPASVI può essere esercitato anche tramite accessi diretti alle strutture.

## Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto risulta che la normativa vigente prevede la possibilità per il Collegio di esercitare la attività ispettiva, nel modo ritenuto più efficace e preferibile, volta a verificare il rispetto delle norme regolanti l'esercizio della professione infermieristica. Nella fattispecie tale attività ispettiva è finalizzata a prevenire il compimento del reato di esercizio abusivo della professione e dunque a verificare che coloro che pongono in essere l'attività infermieristica nelle strutture pubbliche e private siano soltanto gli infermieri iscritti al relativo albo. L'attività ispettiva sopra descritta può in concreto tradursi nel diritto di accesso del Collegio agli atti, di natura pubblicistica e privatistica, regolanti il rapporto di lavoro intercorrente tra la struttura pubblica e l'infermiere. Anche per quanto riguarda le strutture private il Collegio, in base ai suoi fini istituzionali e per il perseguimento ed attuazione degli stessi ha diritto di accedere agli atti sopra menzionati.

Tale diritto di accesso agli atti ed ai documenti anche ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali del Collegio IPASVI può essere esercitato anche tramite accessi diretti alle strutture.

I limiti relativi a tali accessi presso le strutture si ricavano da quanto sopra indicato:

- il Collegio ha un potere di controllo limitatamente al perseguimento dei suoi compiti istituzionali;
- la struttura è tenuta a fornire al Collegio solamente gli elementi relativi alle competenze specifiche del Collegio.

Delle vere e proprie ispezioni da parte del Collegio sono possibili invece nelle forme previste dalla L. 5 febbraio 1992 n. 175 ovvero *“presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni”*. Ciò trova fondamento nel fatto che si tratta di ispezioni nei confronti dei propri iscritti.





1 In base alla normativa vigente, il Collegio ha il diritto di ottenere **i nomi, i cognomi e gli indirizzi** degli infermieri in servizio nelle varie strutture pubbliche e private da parte di queste ultime?

2 Il Collegio chiede se è suo diritto ottenere da parte delle strutture pubbliche e private la comunicazione in merito ai **provvedimenti disciplinari** irrogati agli infermieri in servizio presso queste ultime; quale sia la normativa vigente e la giurisprudenza in proposito.

3 Il Collegio chiede di sapere se attualmente, in base alla normativa vigente, lo stesso abbia il diritto di svolgere **l'attività ispettiva** nei confronti degli infermieri in servizio nelle strutture pubbliche e private mediante accessi nelle strutture stesse.

